



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

ANTONELLO BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
146	05/09/2025	5017	07

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ai sensi della l 689/81 etc del verbale 4/10-2-1 del 27/09/2021 dei CC del Nucleo Operativo Ecologico di Caserta. Trasgressore comune di Pietravairano. Archiviazione della contestazione elevate nei confronti del sindaco p.t. all'epoca dei fatti.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che i CC del Nucleo Operativo Ecologico di Caserta, in data 14/09/2021, eseguivano un controllo/prelievo dallo scarico di acque reflue presso l'impianto di depurazione sito nel comune di Pietravairano con scarico nel corpo idrico superficiale denominato "Rio Rivozzo"
- Che dalle attività ispettive, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso:
 1. *«In particolare, l'impianto del tipo biologico a fanghi attivi, era regolarmente funzionante e lo scarico, costituito da acque reflue urbane, si immetteva nel corpo idrico superficiale denominato "Rio Starze". Lo scarico dei predetti reflui non risultava essere autorizzato ambito AUA ex DPR 59/2013. L'amministrazione comunale, ad oggi, non era in possesso di autorizzazione in quanto l'ultimo atto autorizzativo, con validità di 4 (quattro) anni, risulta avere protocollo n. 1/2015 e scaduta in data 19.02.2019. Resta doveroso da parte di questa P.G. operante rappresentare che in data 19.06.2019 veniva avviata richiesta tramite SUAP per il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, iter ad oggi ancora non concluso tra gli enti.»;*
 2. Pertanto, i CC contestavano, con verbale 4/10-2-1 al sindaco p.t. all'epoca dei fatti, *****OMISSIS***** la violazione dell'art. 124 co. 1 del D.lgs. 152/2006 sanzionato dall'art. 133 co. 2 del medesimo;
- Che sono pervenute memorie difensive e richiesta di audizione da parte della sig.ra *OMISSIS* acquisite al PG 533630 del 28/10/2021;
- Che tutti gli atti sopra richiamati si intendono, qui, integralmente trascritti e riportati.

RILEVATO

- Che i verbali e le contestazioni sono stati correttamente e tempestivamente notificati;
- Che, lette anche le memorie difensive, in particolare *«l'autorizzazione U.A. è stata richiesta e solo per le note vicissitudini "mondiali" non è stata completata/rilasciata; lo scarico è perfettamente funzionante come si dà atto nel verbale citato, non produce nessun tipo di inquinamento; lo stesso scarico era stato già autorizzato, pertanto pur se l'AUA è scaduta sostanzialmente l'autorizzazione mancante concerne una proroga/rinnovo di quella già esistente e rilasciata»* si rileva che in data 19/06/2019, così come anche dichiarato dai CC nel proprio verbale, la pratica del rinnovo dell'AUA era stata inoltrata al Suap e che l'ultima autorizzazione era scaduta in data 19/02/2019;
- Che la sig.ra *OMISSIS* risulta eletta sindaco del comune di Pietravairano a partire dal 26/05/2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006: *"Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati"*;
- Che, ai sensi dell'art. 133 co. 2 del D.lgs. 152/2006: *"Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro."*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *"in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità"*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n. 72 del 21 novembre 2011, ha decretato i *"criteri di*

applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”;

- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;
- Con delibera di G.R. n. 478 del 10/9/2012 e s.m.i., modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012 e dalla D.G.R. n. 619 dell'8/11/2016, le competenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art. 133 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono state attribuite alle UOD- Autorizzazioni Ambientali Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell'Ambito del proprio territorio provinciale.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che il rinnovo dell'AUA, da normativa, deve essere richiesto nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'autorizzazione in corso di validità;
- Che, tutto quanto sopra valutato, lo scrivente Ufficio ritiene non sussistenti motivi per addebitare l'illecito alla sig.ra *OMISSIS* in quanto la richiesta AUA era stata attivata entro breve dal proprio insediamento quale sindaco del comune di Pietravairano;
- Che, pur non ravvisando colpevolezza della persona fisica legale rappresentante dell'Ente Comunale, non decade la responsabilità della persona giuridica in merito all'illecito. A tal proposito, la Cassazione ha ritenuto *“che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di quest'ultimo non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza del trasgressore, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile l'obbligato solidale a norma L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1. (ex multis, Cass. nn. 145/15, 11643/10, 24573/06, 2780/04, 4725/04, 18389/03, 7909/02, 357/00, 19861988/97, 1979-1982/97, 1969-1977/97, 1960/97, 1402/97, 1114/97, 590-606/97, 558 573/97 e 172/97).”* Tribunale di SMCV, causa R.G. 5819/2020;
- Che, per quanto sopra, la sanzione, così come graduata in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 8 ed 11 della L. 689/81 e del D.D. Regione Campania n. 242 del 24/06/2011– *“Criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal d.lgs. 152 del 2006 e s.m.i.”* ammonta ad **€ 6.000,00 (Seimila/00)**.

VISTO

- L'art. 124 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. N. 434775 del 05/09/2025 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

- Di ingiungere al comune di Pietravairano il pagamento della somma di **€ 6.000,00 (Seimila/00)** oltre eventuali spese di notifica entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 124 co. 1 e 133 co. 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alle note di contestazione ARPAC in oggetto. Sarà cura dell'ente comunale, tramite eventuale azione di regresso, individuare la persona fisica responsabile della violazione accertata.
- Di archiviare la contestazione in oggetto per la parte in cui viene elevata nei confronti della *****OMISSIS*****

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione :altre tipologie di pagamento
- Comune di Pietravairano – Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati nella lettera di trasmissione del presente decreto. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all' Autorità che ha elevato la contestazione.

DOTT. ANTONELLO BARRETTA